

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 419/2012 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2012 ⁽⁴⁾ ha fissato i termini per la presentazione di richieste di pagamento e per l'esecuzione di pagamenti rispettivamente al 30 settembre 2012 e al 15 ottobre 2012 e prevede che il periodo di esecuzione del piano di distribuzione del 2012 terminerà il 28 febbraio 2013.
- (2) Per permettere agli Stati membri di usufruire di questi termini in modo efficiente è necessario consentire la possibilità di versare anticipi per il trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi caritativi e per le spese amministrative, di trasporto e di ammasso sostenute dagli organismi caritativi designati per distribuire i prodotti. Per garantire l'esecuzione efficiente del programma annuale, occorre prevedere la stessa possibilità per la fornitura di prodotti in casi debitamente giustificati. Inoltre, occorre stabilire come e quando occorra costituire una cauzione.
- (3) Tenendo conto del carattere non lucrativo degli organismi designati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le autorità competenti degli Stati membri devono avere la facoltà di autorizzare strumenti alternativi di garanzia quando vengono versati anticipi a tali organismi per le spese amministrative, di trasporto e di ammasso.
- (4) A fini contabili gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione determinate informazioni relative al versamento di anticipi.

(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

1. Ai fini dell'esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, gli operatori selezionati a norma dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 807/2010 e gli organismi designati di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare all'autorità competente dello Stato membro interessato una richiesta di anticipi relativa alle spese di trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi designati di cui all'articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio di cui al secondo comma, lettera b), del detto articolo. In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono anche versare anticipi relativi al costo della fornitura dei prodotti agli operatori selezionati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010 purché, con soddisfazione degli Stati membri interessati, entro il 15 ottobre 2012 i suddetti operatori abbiano dimostrato che:

- a) hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti ad attuare l'azione,
- b) hanno compiuto progressi significativi con l'attuazione dell'azione e
- c) hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l'attuazione sia ultimata entro il 28 febbraio 2013.

2. L'autorità competente può versare un anticipo fino al 100 % dell'importo richiesto, subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % dell'anticipo di cui al paragrafo 1. Nel caso di operatori selezionati a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, la cauzione di cui al detto articolo è considerata sufficiente ai fini del presente articolo.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 72 del 10.3.2012, pag. 32.

3. Ai fini del paragrafo 2, si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 (*) della Commissione.

4. Per gli organismi designati di cui al paragrafo 1, l'organismo pagatore può accettare una garanzia scritta di un'autorità pubblica, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, per un importo equivalente alla percentuale di cui al paragrafo 2, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'anticipo non sia stato stabilito. Gli Stati membri possono inoltre fornire uno strumento di effetto equivalente, conformemente alle norme applicate negli Stati membri, a condizione che esso garantisca la restituzione dell'anticipo versato nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto all'anticipo.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2013 l'importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2012 ai sensi del paragrafo 2, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine dai beneficiari finali.

(*) GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO